



## Corte Sportiva d'Appello Nazionale

Decisione n. 274/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 298/CSA/2021-2022

### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

#### II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Paolo Tartaglia - Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo, con procedura d'urgenza, numero 298/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 290 DIV del 25 aprile 2022;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2022, il Cons. Nicola Durante ed udito l'Avv. Serena Angileri, per delega dell'avv. Cesare Di Cintio, per la società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

La F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. interpone reclamo con procedura d'urgenza avverso la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara, inflitta all'allenatore in campo sig. Massimiliano Nardecchia, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C (cfr. Com. Uff. n. 290 DIV del 25 aprile 2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C Mantova/Pro Vercelli del 24 aprile 2022, terminata col risultato di 3-0, «per avere consentito la direzione della squadra all'allenatore squalificato



mediante comunicazione telefonica intercorsa con questi durante l'intera gara, in violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)».

La società reclamante chiede l'annullamento della sanzione, sostenendo il difetto di una prova convincente e, in subordine, la sospensione del giudizio, in attesa degli accertamenti in corso da parte della Procura Federale, cui essa ha presentato un esposto, «affinché venga fatta luce sul reale accadimento dei fatti, sentendo anche il segretario del club mantovano anch'egli presente in quel preciso istante. Ciò perché quanto refertato dai collaboratori non corrisponde a quanto realmente accaduto».

Il reclamo è stato così ritenuto in decisione.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo, attivato con la procedura d'urgenza, sia inammissibile ai sensi dell'art. 74, comma 8, C.G.S., secondo cui “il procedimento d'urgenza non può essere richiesto ... nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonti di prova”, riguardando l'annullamento della sanzione della squalifica per una gara e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 61 C.G.S., che consenta l'uso di immagini televisive come fonte di prova.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.



L'ESTENSORE  
Nicola Durante

IL VICE PRESIDENTE  
Maurizio Borgo

Depositato

IL SEGRETARIO  
Fabio Pesce